

SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

(Anno XIII) - Nuova serie - Anno V

N. 6 - 7 — giugno - luglio 1989

Spedizione in abbonamento postale - gr. III 70%

L'errore del Sindacato del Partito

constatazione di un male non
sia sempre sufficiente a porvi
dio. Fra i tanti mali dell'Italia
temporanea ve ne è uno da tutti
osciuto, talvolta anche da co-
che ne sono i diretti responsa-
il male della partitocrazia. Es-
trasforma la politica da attività
ettualmente finalizzata all'inte-
generale ed al bene comune,
zzo per realizzare interessi pri-
e settoriali contrastanti con le
ssità e i diritti dei cittadini.

partiti, che nel vigente sistema
ngono nell'attività politica un
preminente, tengono sempre
conto delle motivazioni idea-
che dovrebbero essere a fonda-
to della loro legittimità, risol-
lo la loro funzione nell'acquisi-
e di un potere utilizzabile per
curarsi quei vantaggi che senza
esso e con le regolari procedure
bbe impossibile conseguire.

io che risulta di particolare gra-
è che tale degenerazione inve-
anche se in diversa misura, tut-
partiti, compresi quelli di oppo-
ne che dichiarano di essere
nativa al sistema. In quest'ul-
o caso la logica del potere e dei
pi di potere, non potendosi am-

piamente esercitare nelle sedi isti-
tuzionali dalle quali spesso si è
esclusi, si esercita, con cinismo e
spregiudicatezza non certamente
minore, al proprio interno, dove,
se l'entità degli interessi è inevita-
bilmente limitata, non per questo
determinano competizioni più cor-
rette e meno esasperate.

Onde evitare che possano esi-
stere altre organizzazioni in grado
di esercitare funzioni che potreb-
bero entrare in concorrenza o con-
trasto coi propri interessi, i partiti
si sono da tempo premurati di co-
stituire tutta una serie di orga-
nizzazioni collaterali perfettamente
integrate nel sistema e contribuenti
al suo mantenimento. Associazioni
sportive, culturali e per il tempo li-
bero, Cooperative e Sindacati sono
spesso parte di un grosso apparato
per avere il costante controllo del-
la situazione.

Malgrado questa situazione, e
rendendosi conto dell'evidenza del-
le anomalie che ne derivano, si è
ormai da tempo sviluppato il di-
scorso dell'autonomia sindacale. Ta-
le autonomia è stata però, quando
si è tentato di metterla veramente
in pratica, fortemente boicottata,
attuandola solo negli aspetti formali,
stabilendo ad esempio l'incompati-
bilità fra incarichi dirigenziali
sindacali e politici, ma non ha pro-
dotto alcun effetto nella sostanza.
I fatti dimostrano che quasi tutti
i Sindacati di derivazione partito-
cratica, quando hanno cercato di
accreditare nei confronti dei lavora-
tori l'opinione di essere contropar-
te del potere politico e del Gover-
no, in definitiva non ne hanno mai
seriamente contrastato gli indirizzi
e le scelte politiche negative. Il lo-
ro operato, malgrado il frequente
linguaggio demagogico e l'apparen-
te dissenso si è quasi sempre risolto
più che nella tutela dei lavoratori
in azioni tendenti al loro condi-
zionamento ed al loro controllo.

Questa situazione di fatto non
annulla comunque il principio e la

GIUSEPPE OCCHINI

(continua in quarta pagina)

Per la promozione degli I. S. E. F.

Dopo una pausa piuttosto lunga siamo lieti di poter annunciare che il Prof. Antonio Fede riprende la collaborazione con il nostro giornale proponendo un articolo sulla riforma degli Istituti Superiori di Educazione Fisica

Da alcuni mesi si stanno incon-
trando ripetutamente in vari con-
vegni esperti della disciplina di
Educazione Fisica, delle più diverse
parti politiche.

Lo scopo è quello di stimolare
presso tutti i gruppi parlamentari,
che lasciano da troppo tempo in
archivio le proposte di legge che
propongono, la costituzione di una

facoltà di Educazione Fisica, il cui
titolo abbia, finalmente, la dignità
di laurea.

di Antonio Fede

Il problema è maturo, anche per-
ché, le Università, non dipendono
più dal Ministero della P.I. ma dal

nuovo dicastero per la ricerca scien-
tifica. Le riunioni si stanno svilup-
pando in profondità, tanto che ri-
sulta perdente l'ipotesi riduttiva di
promuovere gli Istituti almeno a
dipartimento.

Qualcuno, in verità, come i di-
rettori dell'Isef di Roma, ha parla-
to di « dipartimento anomalo », ma
la maggioranza degli esperti è ri-
masta sulle posizioni della massi-
ma rivendicazione, facoltà, nei con-

(Continua in quarta pagina)

Utilizzazioni Docenti

COMUNICATO STAMPA
del 7 giugno 1989

Il giorno 7 giugno 1989 presso il
Ministero della P.I. si sono incontra-
te la delegazione sindacale costitui-
ta da CGIL - CISL - UIL - SNALS -
FIS e la delegazione di parte pub-
blica guidata dal Sottosegretario di
Stato On. Beniamino Brocca per da-
re seguito alla negoziazione decen-
trata prevista dal D.P.R. 399 del
23 agosto 1988.

La F.I.S. (Federazione Italiana
Scuola) nel prendere atto del te-
sto predisposto dall'Amministrazione
per la utilizzazione del perso-
nale docente appartenente alle
scuole di ogni ordine grado ha ri-
tenuto — parimenti al Sindacato
SNALS (che invece aveva accettato
e firmato assieme a CGIL - CISL -
UIL l'intesa del 12 aprile con il
Ministro Galloni) — di dover re-
spingere tale documento e conse-
guentemente di non poter apporre
la propria firma per le seguenti ra-
gioni:

— non può essere condivisa né
nella forma né nella sostanza l'inten-
sa politica raggiunta il 12 aprile fra
i soliti sindacati e il ministro del-
la P. I.;

— non è possibile gestire a li-
vello amministrativo iniziative go-
vernative (decreto legge prima e
legge di conversione poi), che si
traducono in atti legislativi;

— non è ipotizzabile una respon-
sabilità di corredo del sindacato in
atti unilaterali di governo su mate-
ria attinente la gestione del perso-
nale, problema quest'ultimo che
rientra nella competenza esclusiva
della trattativa triennale prevista per
il rinnovo contrattuale.

Sanatoria e doppio canale

DECRETO-LEGGE SUL RECLUTAMENTO

Al momento di andare in mac-
china il Consiglio dei Ministri ha
varato il decreto-legge che istituisce
il doppio canale di reclutamento,
per la cui realizzazione il Sindaca-
to sociale si è a lungo battuto, sia
in prima persona sia nell'ambito
della FIS. Anche se presente Reda-
zione del decreto, che per una serie
di motivi propendiamo a ritenere
definitiva — cioè scarsamente mo-
dificabile dalle Camere —, ci offre
materia di perplessità, pensiamo
che questa legge possa costituire

un punto fermo nella storia del'ac-
cesso alla docenza nella scuola pub-
blica italiana.

Ciò soprattutto perché introduce
un elemento di razionalizzazione in
una prassi burocratica che nella
sclerosi ha perso qualsiasi ragione
di efficienza.

Qui di seguito, per comodità dei
lettori, elenchiamo sommariamente
i punti qualificanti del provvedi-
mento, riservandoci di fornire ulte-
riori comunicazioni nei prossimi nu-
meri del giornale.

1) Entro luglio sarà bandito il
primo concorso per soli titoli per
i docenti abilitati con un servizio
di almeno 360 giorni anche non
continuativi dall'a. s. 1982-83 all'a.
s. 1988-89.

2) Entro 45 giorni dall'entrata in
vigore del decreto sarà bandita una
abilitazione riservata ai docenti che
abbiano prestato il servizio sud-
detto e non siano in possesso di
abilitazione.

3) I concorsi saranno banditi su
scala provinciale e sarà possibile
presentare domanda per due pro-
vince.

4) In prima applicazione il totale
dei posti disponibili sarà riservato
ai concorsi per soli titoli; dopo il
primo triennio, ai concorsi per ti-
toli, le cui graduatorie saranno per-
manenti e aggiornate, verrà riserva-
to il 50 per cento dei posti dispo-
nibili.

5) Tali procedure concorsuali
valgono anche per il settore della
Istruzione Artistica (Conservatori
e Accademia), ma i relativi concor-
si saranno banditi a livello nazio-
nale.

(continua in terza pagina)

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso
le sedi provinciali del Sindacato
o avere direttamente a domicilio
versando il contributo di lire 10
mila sul c.c.p. 61608006 intestato
a SINDACATO SOCIALE SCUOLA
Via Magenta, 24 - 00185 Roma

(continua in quarta pagina)

Personale docente: Organico di fatto - Utilizz

DECRETO MINISTERIALE DEL 22 GIUGNO 1988

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 recante norme sul pubblico impiego e, in particolare, l'art. 13, ultimo comma, della medesima legge che disciplina gli accordi decentrati al livello ministeriale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 che ha recepito l'accordo del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola;

Visto il D.L. 6 agosto 1988 n. 323 convertito con modificazione nella legge 6 ottobre 1988 n. 426;

Visto il Decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1988, con il quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata ministeriale;

Visto l'accordo del 7 giugno 1988, relativo alle utilizzazioni del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed alle assegnazioni provvisorie del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;

Viste le osservazioni formulate da alcune organizzazioni sindacali e disattese le stesse in quanto il loro accoglimento sarebbe stato in contrasto con la legge 6 ottobre 1988 n. 426;

DECRETA:

Art. 1.

Disposizioni preliminari di fatto

Le utilizzazioni del personale docente della scuola di ogni ordine e grado e le assegnazioni provvisorie del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione dell'organico

L'organico di fatto della scuola materna, elementare, secondaria e artistica sarà determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dell'organico di diritto utilizzando tutte le ore di insegnamento segnalate dai presidi e dai direttori didattici, nonché le ore di insegnamento rese disponibili a seguito della trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, e secondo le seguenti fasi procedurali;

a) conferma, ove possibile, delle cattedre già previste in organico di diritto: tale possibilità si deve intendere esistente sia in presenza di numero di ore complessivo non inferiore a quello con cui la cattedra è stata costituita in organico di diritto sia nel caso di contrazione di ore di insegnamento settimanale fino ad un massimo di quattro. Tale ultima disposizione si applica solo alle cattedre coperte da personale docente di ruolo con sede definitiva, che pertanto non verrà individuato come soprannumerario e sarà utilizzato, per le ore mancanti, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee nell'istituto dove sono venute meno le ore o, in caso di cattedra orario esterna, nell'istituto ove sussiste la maggior disponibilità di ore. Negli istituti funzionanti con corsi normali e corsi sperimentali i predetti docenti in servizio nei corsi normali saranno assegnati, ove ne sussista la disponibilità, alle classi funzionanti in corsi sperimentali, e viceversa, preventivamente rispetto all'utilizzazione per lo svolgimento delle supplenze. I docenti in questione non possono viceversa essere utilizzati, per le ore mancanti, nei corsi funzionanti presso le sezioni staccate o le scuole coordinate, site in comune diverso, di-

pendenti dalla scuola ove sono venute meno le ore;

b) formazione di ulteriori cattedre secondo i criteri stabiliti per l'organico di diritto: precedenza assoluta alla costituzione di cattedra nell'ambito dell'unità scolastica e solo successivamente fra due o tre scuole secondo il criterio della raggiungibilità, attribuzione della cattedra all'istituto con un numero di ore pari alla metà dell'orario della stessa e comunque in presenza di un numero di ore complessivo pari a 18 ore o non inferiore all'orario di cattedra.

Le ore residue in classi collaterali non utilizzate per la costituzione delle cattedre di cui ai punti a) e b) o comunque non assegnate a personale docente da utilizzare, saranno conferite, ove possibile, ai docenti in servizio nella scuola con orario di cattedra inferiore alle 18 ore, in conformità delle disposizioni impartite nell'art. 14 comma 7 del D.P.R. 399-88 e nella C.M. n. 266 del 23-9-1988.

Per la costituzione dei posti di insegnamento di Educazione Fisica saranno utilizzate - ferme le istituzionali modalità di attivazione e per un massimo di n. 6 ore settimanali per docente - le ore di avviamento alla pratica sportiva, la consulenza presso i circoli didattici per le iniziative motorie nelle scuole elementari (escluso il coinvolgimento diretto nell'insegnamento), le ore finalizzate all'attività sportiva promozionale, previste nell'art. 15 della O. M. 14 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Individuazione dei docenti soprannumerari - Docenti non emodializzati e non autonomi o con protesti agli arti inferiori

Ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari ai sensi dell'art. 3 dell'O. M. 14-7-1984, n. 216 si applicano le tabelle di valutazione per i trasferimenti d'ufficio approvate con D.M. 30-11-88.

I docenti individuati come soprannumerari ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. sopra citata possono essere utilizzati a domanda nell'ambito della scuola di titolarità qualora nella scuola medesima sussistano posti di cui al punto 3) dell'art. 13 della stessa O.M. Essi possono essere utilizzati altresì, sempre nell'ambito della scuola di titolarità a domanda, per le attività di cui ai commi sesto e nono dell'art. 14 della Legge 270-1982. L'utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità verrà disposta direttamente dal preside o direttore didattico.

I docenti non vedenti - che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 29-9-1968 n. 946 - i docenti emodializzati e i docenti non autonomi o con protesti agli arti inferiori non dovranno essere inseriti nelle graduatorie per l'individuazione del soprannumero a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (ad esempio soppressione della scuola ecc.).

Le operazioni di utilizzazione, sistemazione e assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia nei confronti dei docenti non vedenti, emodializzati, non autosufficienti o con protesti agli arti inferiori saranno disposte con precedenza rispetto a tutte le operazioni di cui al punto 1 del medesimo articolo 11 e sempre ovviamente secondo l'ordine indicato nel predetto articolo. Le assegnazioni provvisorie da fuori provincia dei predetti docenti saranno effettuate dopo tutte le operazioni nell'ambito della provincia e con precedenza rispetto alle assegnazioni provvisorie da fuori provincia degli altri docenti.

Art. 4.

Docenti trasferiti nell'ultimo triennio quali soprannumerari

Il diritto di utilizzazione con precedenza assoluta, prevista al p. 1 dell'art. 11 dell'O.M. 14-7-1984 n. 216, spetta, in caso di soppressione della scuola di precedente titolarità e qualora l'interessato ne faccia richiesta, per altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza per la sede più vicina secondo le tabelle di viciniorità.

Parimenti, qualora la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per beneficiare della continuità didattica prevista dall'art. 4 dell'O.M. 14-7-1984 n. 216 è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel triennio dal trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola o plesso di precedente titolarità, il trasferimento a un'altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorità.

L'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità deve essere disposta, laddove se ne determinino le condizioni, anche se il docente ha ottenuto l'utilizzazione su posto di sostegno, a condizione che nell'apposita istanza abbia dichiarato di preferire a tale utilizzazione il rientro nella scuola di titolarità.

Art. 5.

Docenti titolari di posti D.O.A.

Sono da considerare in ogni caso perdenti post - e nei loro confronti occorre procedere ad un nuovo provvedimento di utilizzazione - le lavoratrici madri per le quali sia venuto meno il diritto ad usufruire della precedenza prevista all'art. 10 dell'O. M. 14 luglio 1984.

I docenti che hanno ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo su posti di D.O.A. a decorrere dall'anno scolastico in cui si procede all'utilizzazione sono inseriti nella graduatoria prevista alla lettera A dell'art. 5 dell'O.M. 14-7-1984. Essi pertanto potranno chiedere, esibendo la relativa documentazione, la valutazione anche dei titoli previsti alle lettere b) e c) del titolo II della tabella di valutazione dei trasferimenti e posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento e passaggio.

Per la scuola elementare, materna e media la conferma dei docenti titolari di posti D.O.A., di cui all'articolo 11 punto 2 dell'O. M. 14-7-1984, può essere disposta, sempre nell'ambito dello stesso plesso o scuola, per lo stesso tipo di cattedra o posto e, in subordine, anche per posti di sostegno, a condizione che gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. La conferma può essere disposta anche per attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 270-1982, sia che il docente D. O.A. fosse utilizzato nell'anno scolastico precedente su cattedra o posto sia che fosse utilizzato per le attività predette.

Art. 6.

Applicazioni dell'art. 5 del D.L. 6-8-1988 n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6-10-1988 n. 426

Ai sensi dell'articolo 5 del D. L. 6-8-1988 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6-10-1988 n. 426, nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, possono essere utilizzati per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico e quelli della scuola elementare e

media per le attività di operatore tecnologico e psicopedagogico.

La percentuale di personale da destinare alle attività sopra indicate deve essere determinata dai Provveditori agli Studi distintamente per ciascun grado di scuola, senza tener conto, per la scuola secondaria di I e II grado, della ripartizione per classi di concorso. Ai fini della determinazione numerica del personale soprannumerario, si dovrà avere riguardo, per ciascun grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, alla differenza fra il numero complessivo dei docenti di ruolo, ivi compresi quelli titolari su posti di D.O.A. nella provincia e il numero complessivo delle cattedre e posti funzionanti nell'organico di fatto e dei posti di D.O.A. della provincia medesima.

L'effettiva utilizzazione del personale docente nelle attività sopra indicate, da disporsi secondo le modalità che verranno indicate con successive disposizioni, è comunque subordinata, per ciascun grado di scuola e ciascuna classe di concorso, alla preventiva copertura di tutte le cattedre e posti di cui al successivo art. 13.

La disponibilità iniziale deve offrire il quadro completo di tutte le possibilità di utilizzazione. Esso deve comprendere pertanto l'elenco di tutte le cattedre e posti disponibili e il piano delle attività previste ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 270-1982; laddove i posti di insegnamento siano in numero inferiore a quello dei docenti da utilizzare, esso comprenderà anche il piano delle utilizzazioni per le attività previste dall'art. 5 del D.L. 323-1988 convertito nella legge 426-88, nonché nelle forme di messa a disposizione delle scuole e circoli didattici, e per la scuola secondaria, di utilizzazione in materie affini.

Per la copertura delle cattedre o posti che vengono a rendersi disponibili in data successiva all'inizio dell'anno scolastico non possono essere utilizzati i docenti assegnati alle attività previste dai commi sesto e nono dell'art. 14 della legge 270-82 e dall'art. 5 del D.L. 323-88 convertito in legge 426-88 che, pertanto, una volta attivate, non possono essere interrotte per soddisfare esigenze di copertura di posti successivamente resisi disponibili.

Art. 7.

Utilizzazione degli insegnanti tecnico pratici nei laboratori di informatica

Gli insegnanti tecnico pratici individuati come soprannumerari che non sia stato possibile utilizzare sui posti di cui all'articolo 3 dell'O.M. 14-7-1984, n. 216, neanche su insegnamenti affini, potranno essere utilizzati a domanda, purché in possesso di titoli ritenuti idonei, secondo le disposizioni che verranno successivamente impartite, nei laboratori attivati con la sperimentazione dell'introduzione dell'informatica nei programmi di matematica e fisica nel biennio della scuola secondaria superiore.

La predetta utilizzazione può essere disposta a domanda anche nei confronti di insegnante tecnico pratico non in soprannumero sempreché sia in possesso di titoli idonei e a condizione che sia garantita la sua sostituzione con insegnante tecnico pratico, anche appartenente ad altra classe di concorso purché in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio richiesto, che non sia stato possibile utilizzare per le operazioni di copertura dei posti vacanti.

Art. 8.

Posti di sostegno

In attuazione di quanto concordato nell'accordo del 28-11-1988 e

previsto dai commi 1 - lettera L e 3 bis dell'articolo 116 dell'O.M. n. 300-1986 e successive modifiche e integrazioni, immediatamente dopo la pubblicazione dei movimenti definitivi, i posti di sostegno disponibili nella scuola media saranno assegnati nell'ordine a docenti di ruolo specializzati che facciano domanda di conferma o di nuova utilizzazione e in subordine d'ufficio a docenti specializzati titolari di posti D.O.A. e non licenziabili.

Sui posti di sostegno residuati, previo accantonamento numerico previsionale di posti da conferire a docenti non di ruolo specializzati, saranno disposte utilizzazioni a domanda di docenti di ruolo non specializzati.

I docenti utilizzati a domanda dovranno accettare, entro 3 giorni dalla notifica, il provvedimento di utilizzazione. L'accettazione della utilizzazione comporta l'esclusione dalla partecipazione ai trasferimenti annuali, nonché la disponibilità delle cattedre o posti di titolarità, anche se conseguiti per effetto dei trasferimenti definitivi disposti per lo stesso anno scolastico in cui si effettuano le utilizzazioni sui posti di sostegno. La mancata rinuncia entro il termine predetto è equiparata a tutti gli effetti all'accettazione.

I posti di tipo comune resisi disponibili per effetto delle predette operazioni di utilizzazione sul sostegno, con esclusione dei posti D.O.A., sono utilizzati per le operazioni di trasferimento annuale.

Gli insegnanti di scuola materna, elementare e media che conseguono il titolo di specializzazione nei corsi gestiti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 14 della legge 270-82 in epoca successiva al termine per la presentazione delle domande di trasferimento e assegnazione provvisoria ma in tempo utile per partecipare alle operazioni di utilizzazione sono inseriti, a fini dell'utilizzazione a domanda nella stessa graduatoria dei docenti già forniti di titolo e l'attribuzione della sede di utilizzazione nei loro confronti dovrà essere disposta, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati, nell'ambito del distretto prescelto.

In assenza di personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei prescritti titoli di specializzazione, si consente al personale di ruolo che ne faccia domanda di essere utilizzato sui posti di sostegno nella scuola materna elementare e media, dando comunque la precedenza a quello che ha maturato un'esperienza didattica sul sostegno (art. 14 comma D.P.R. 399-1988).

Le assegnazioni d'ufficio sui posti di sostegno residuati avverranno soltanto nei confronti dei docenti di ruolo in posizione soprannumeraria sforniti di titolo o forniti del titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 979-1975, in elusi nella parte terminale della graduatoria cioè nella fascia corrispondente al numero dei posti di sostegno da conferire. Ovviamente nell'assegnazione si procederà partendo dal docente meglio graduato.

In applicazione di quanto previsto dai commi 12 e 14 dell'articolo 18 del D.P.R. 399-1988, il personale educativo e assistente, in posizione soprannumeraria, in possesso dei prescritti titoli culturali, professionali e di specializzazione, viene utilizzato, a domanda, sui posti di sostegno.

Art. 9.

Attività di sostegno per alunni portatori di handicaps frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistici

Nel determinare il quadro delle esigenze per le utilizzazioni nei Istituti di Istruzione di II grado artistica si dovrà tener conto

ioni - Sistemazioni - Assegnazioni provvisorie

che degli Istituti frequentanti da alunni portatori di handicaps sulla base delle programmazioni adottate dagli Organi Collegiali ai sensi del sesto comma dell'art. 14 della legge 270-82.

Per l'attività di sostegno ai predetti alunni saranno utilizzati innanzitutto docenti di istruzione secondaria di II e I grado in possesso del titolo di specializzazione e, in mancanza di docenti di ruolo specializzati, docenti supplenti in possesso del titolo di specializzazione.

Qualora sussistano ulteriori necessità, si farà ricorso a personale non specializzato secondo l'ordine sopra indicato tenendo presente che le operazioni di utilizzazioni concernenti il personale di ruolo devono comunque precedere quelle relative al personale non di ruolo.

Nell'ambito dei docenti non specializzati verrà data la precedenza a coloro che hanno frequentato il primo anno del corso di specializzazione previsto dal D.P.R. 970-75 e a coloro che hanno esperienza didattica sul sostegno.

Qualora vi siano docenti di ruolo delle classi frequentate da alunni portatori di handicaps disponibili ad effettuare attività di sostegno, i medesimi saranno utilizzati in tale attività con precedenza rispetto agli altri docenti non specializzati, fatti salvi quelli di cui al precedente comma, fino ad un numero di ore pari a quello che dovrebbero prestare nelle altre classi, nelle quali verranno sostituiti da personale comunque da utilizzare.

Ove non sia possibile la sostituzione di tali docenti con personale di ruolo, i medesimi potranno essere assegnati ad attività di sostegno, secondo quanto sopra precisato, solo se si debba comunque fare ricorso, per l'attività di sostegno, a personale non di ruolo.

Per l'utilizzazione del personale appartenente ai ruoli della scuola secondaria di I grado sarà data altresì la precedenza, nell'ambito rispettivamente dei docenti specializzati e non specializzati, a coloro che sono in possesso di titolo di abilitazione per accedere agli Istituti di II grado. Nel caso di concorrenza fra tale precedenza e quella prevista dal comma 4 prevale quest'ultima.

La scelta dei docenti da assegnare alle attività suindicate dovrà avvenire, tenendo conto dei criteri sopra esposti, attingendo prioritariamente alle classi di concorso per le quali vi sia esubero di personale da utilizzare rispetto alle disponibilità e sia pertanto garantita la copertura dei posti vacanti. Si richiamano comunque le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 22-8-1988.

Art. 10.

Messa a disposizione

Ne provvedimento di messa a disposizione di cui all'articolo 14 dell'O.M. 14-7-1984 n. 216 dovranno essere indicate, sulla base della tabella di viciniorità, due scuole o plessi fra quelli compresi nel distretto della scuola o plesso da cui

il docente dipenda amministrativamente, presso i quali il docente dovrà essere impegnato in via prioritaria per la copertura delle supplenze brevi, rispetto alle altre scuole o plessi compresi nel distretto medesimo.

Nelle scuole materne ed elementari, nelle quali funzionino rispettivamente sezioni con turno antimeridiano e pomeridiano e sezioni di tempo pieno il direttore didattico, all'inizio dell'anno scolastico, stabilirà se la messa a disposizione si intende per le supplenze relative al turno antimeridiano o pomeridiano. L'assegnazione al turno potrà essere variata nel corso dell'an-

no scolastico in presenza di esigenze di servizio e previo avviso al docente interessato.

Per la scuola secondaria e artistica, nei confronti dei docenti messi a disposizione si provvederà, all'inizio dell'anno scolastico, a una definizione di massima dell'orario di servizio che potrà essere modificato in qualunque momento in presenza di esigenze di servizio nelle scuole in cui il docente può essere utilizzato e previo preavviso all'interessato.

Art. 11.

Docenti di educazione tecnica e di educazione fisica

Le utilizzazioni dei docenti di educazione tecnica e di educazione fisica risultanti in eccedenza numerica rispetto all'organico di fatto provinciale per effetto dell'applicazione del II comma dell'articolo 3 della legge 426-1988 vengono disposte nell'ordine e per le attività elencate nel presente protocollo.

Per le utilizzazioni dei docenti nell'ambito delle risorse di personale disponibili va data priorità al mantenimento dell'assetto organizzativo già previsto dal D.M. 23 luglio 1983 per il tempo prolungato.

A - Docenti di educazione tecnica

Premesso quanto sopra si procederà secondo le seguenti fasi procedurali:

1) Il Capo d'Istituto dispone a domanda, nel limite dell'esubero rispetto all'organico di fatto determinato con i nuovi criteri, l'assegnazione dei docenti di Educazione tecnica nell'ambito della scuola di appartenenza, con eventuale graduazione, allo svolgimento di attività relative a:

- posti di operatore psicopedagogico e di operatore tecnologico;
- progetti di cui ai commi VI e IX dell'articolo 14 della legge numero 270-1982;
- posti di sostegno;
- insegnamenti dichiarati affini secondo le vigenti disposizioni.

Le assegnazioni sui posti di sostegno, nell'ambito della stessa scuola saranno effettuate con precedenza rispetto a quelle previste dall'art. 21 lettera B) dell'O. M. permanente 14-7-1984 salva l'utilizzazione del docente di sostegno trasferito nell'ultimo triennio quale soprannumerario.

2) Ferma restando la titolarità giuridica nella scuola di provenienza il Provveditore agli Studi, sulla base di una graduatoria provinciale compilata secondo i punteggi comunicati dai Capi d'Istituto comprendente i docenti di educazione tecnica che ne abbiano fatto domanda, dispone l'assegnazione alle scuole medie della provincia per le attività residue dalle operazioni di cui al precedente punto, nonché negli istituti di II grado per insegnamenti affini, nel limite della eccedenza in ciascuna scuola rispetto all'organico di fatto determinato secondo i nuovi criteri. Successivamente dispone a domanda l'assegnazione alle stesse attività eventualmente residue nei confronti dei docenti titolari sulle D.O.A. o in soprannumero rispetto alle stesse D.O.A.

Le assegnazioni dei posti di sostegno previste in questa fase saranno effettuate nell'ambito delle operazioni di assegnazione a domanda di cui all'articolo 21 della più volte citata O. M. sulle utilizzazioni.

3) Sulla base di apposita graduatoria compilata con i criteri previsti dall'articolo 3 dell'O. M. permanente sulle utilizzazioni, nella quale non saranno inclusi i docenti già utilizzati nelle precedenti fasi, il Provveditore agli Studi disporrà per convocazione la copertura delle cattedre di educazione tecnica,

dei posti di sostegno e per il soddisfacimento di tutte le esigenze previste dagli articoli 12, 13 e 14 della O.M. permanentemente predetta. Per le esigenze di cui al citato art. 14, sarà determinato un contingente a cura del Provveditore agli Studi, tenendo conto delle singole realtà locali, mediante contrattazione decentrata provinciale. Tali utilizzazioni vengono disposte prioritariamente nei confronti del personale D.O.A. o del personale in soprannumero rispetto alle stesse D.O.A. con l'avvertenza che, qualora il quadro complesso delle esigenze richieda l'impiego di un maggior numero di docenti, il Provveditore agli Studi utilizzerà i docenti in esubero per effetto del più volte citato art. 3 della legge 426-88 garantendo la precedenza nella scelta fra tutte le esigenze di cui ai succitati articoli iniziando dal primo degli insegnanti compresi nella fascia corrispondente al numero dei posti ancora da coprire escludendo i docenti già utilizzati nelle fasi precedenti. Le assegnazioni sui posti di sostegno previste in questa fase saranno effettuate nell'ambito delle operazioni di assegnazione di ufficio di cui all'art. 21 dell'O.M. sulle utilizzazioni, prioritariamente nella scuola di titolarità e successivamente, ove possibile, nell'ambito del distretto della scuola di appartenenza.

4) I docenti di educazione tecnica, nei confronti dei quali non è stato possibile disporre nessuna delle assegnazioni o delle utilizzazioni indicate nei precedenti punti, restano a prestare servizio nella scuola di titolarità giuridica.

Il collegio dei docenti formula proposte per l'anno scolastico in ordine alla possibile ripartizione proporzionale dell'orario d'insegnamento di educazione tecnica fra i docenti predetti. Il relativo orario settimanale è articolato in modo da consentire l'eventuale reciproca sostituzione.

Il completamento dell'orario d'obbligo viene effettuato con ore di

insegnamento ad alunni portatori di handicaps che non siano state prese in considerazione per la costituzione dei posti di sostegno, con ore di insegnamento per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, con le attività connesse al funzionamento degli organi collegiali e con altre attività proposte dal collegio dei docenti. Lo svolgimento delle attività deliberate in questa fase delle operazioni è comunque subordinato alla necessità della sostituzione dei docenti di educazione tecnica e della sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti fino a 10 giorni.

5) Il conferimento delle supplenze anche temporanee è subordinato alla completa utilizzazione del personale D.O.A. o che risulti comunque in posizione soprannumeraria.

Per l'utilizzazione dei docenti sui posti di sostegno, ai docenti di educazione tecnica sarà riservato un contingente di posti commisurato al rapporto fra il numero dei docenti di educazione tecnica in eccedenza e il numero complessivo dei docenti in soprannumero delle altre discipline; il contingente di cui sopra dovrà essere determinato distintamente per ciascuna delle operazioni alle quali essi hanno titolo a partecipare ai sensi dell'articolo 21 dell'O. M. sulle utilizzazioni.

Per quanto non espressamente previsto per i docenti di educazione tecnica si rinvia alle disposizioni di carattere generale e, per quanto concerne l'utilizzazione sui posti di sostegno, alle disposizioni dell'art. 21 dell'O.M. 14-7-1984.

B - Docenti di educazione fisica

Per i docenti di educazione fisica sono confermate le fasi procedurali previste nel precedente articolo per i docenti di educazione tecnica. In considerazione tuttavia della specificità della disciplina si dispone inoltre quanto segue:

a) Nella prima fase concernen-

te la costituzione, in ciascuna scuola, dei posti di organico di fatto, saranno utilizzate — ferme le istituzionali modalità di attivazione e per un massimo di 6 h. settimanali per docente — le ore di avviamento alla pratica sportiva, la consulenza presso i circoli didattici per iniziative motorie nelle scuole elementari (escluso il coinvolgimento diretto nell'insegnamento), le ore finalizzate all'attività sportiva promozionale (Giochi della Gioventù).

b) Nella determinazione dell'organico di fatto — ferme restando le fasi operative già individuate nel precedente articolo — verrà precisato, nell'articolo 12 dell'O.M. 14-7-1984, n. 216 che il piano delle attività deliberate dagli Organi Collegiali e in relazione al quale saranno effettuate utilizzazioni di docenti, potrà programmare interventi con i progetti di integrazione scolastica degli handicappati e di compensazione dello svantaggio.

c) Ai fini della utilizzazione in ambito provinciale, oltre alla eventuale disponibilità di «spazi» come sopra definiti, potrà essere conferito anche l'insegnamento in istituti di II grado.

d) Dopo l'espletamento delle utilizzazioni d'ufficio, nel limite di una unità per provincia e di due nei capoluoghi di regione, potrà procedersi alla utilizzazione, con compiti di collaborazione alla organizzazione della attività sportiva scolastica, presso il coordinatore per l'Educazione Fisica del provveditorato agli Studi.

In corrispondenza di dette assegnazioni saranno ridotte le forme di utilizzazione ex articolo 65 del D.P.R. 31-5-1974, n. 417.

e) Successivamente, e con il medesimo ordine delle operazioni, si procederà alla utilizzazione dei docenti non di ruolo non licenziabili i quali non abbiano trovato sistemazione a norma dell'articolo 25 dell'O.M. 14-7-1984, n. 216.

Roma, 22 giugno 1989
IL MINISTRO
Giovanni Galloni

Decreto - Legge sul reclutamento

(dalla prima pagina)

6) Anche per i coordinatori amministrativi è prevista la doppia procedura concorsuale, per esami e per soli titoli.

7) Viene riordinato il settore ispettivo, con l'istituzione del ruolo unico costituito da 721 ispettori tecnici, non più divisi in ispettori centrali e periferici: in prima nomina i vincitori di concorso vengono assegnati agli uffici scolastici periferici per un periodo non inferiore a tre anni.

8) Nella fascia direttiva, agli idonei dei precedenti concorsi viene riconosciuto il diritto ad essere immessi nei ruoli; coloro che hanno prestato servizio come presidi incaricati per almeno due anni senza essere vincitori di concorso potranno essere immessi nei ruoli direttivi dopo la categoria precedente, previo superamento di un esame consistente in un colloquio.

NOTA REDAZIONALE

Come si vede da quanto abbiamo riassunto, la determinazione dei contingenti di personale interessato dal presente decreto appare più

chiara e più agevolmente scaglionabile rispetto alle precedenti leggi di immissione in ruolo: consente quindi una più corretta gestione amministrativa-finanziaria dell'intero problema.

Dispiace tuttavia trovare per la ennesima volta la compresenza di motivi di giustizia e di motivi clientelari in un decreto-legge che avrebbe potuto meglio presentarsi al giudizio dell'opinione pubblica se non avesse voluto offrirsi come sanatoria, secondo quello stesso spirito che ha causato gravi ritardi nell'esame del disegno di legge che lo ha preceduto e cui era stata concessa la sede deliberante in XI Commissione alla Camera dei Deputati.

Chi del resto conosce le nostre precedenti osservazioni sul cattivo uso degli strumenti legislativi da parte della classe politica dominante, sa per esempio che avevamo già evidenziato l'incongruo sovrapporsi della triennializzazione del concorso precedente alla istituzione del doppio canale di reclutamento per quelle categorie, come i direttivi, per le quali il privilegio concesso all'ultimo concorso effettuato, rispetto ai precedenti, non trovava giustificazione neanche in una ne-

cessità di urgenza operativa.

In linea generale, riteniamo apprezzabile che venga eliminato dalle procedure di reclutamento un elemento di casualità, e cioè che a parità di meriti l'ingresso in ruolo dipenda dalla contingenza di un numero maggiore o minore di posti messi a concorso, in quanto disponibili in quel dato anno: il problema è ora superato dal valore permanente attribuito all'idoneità come titolo per l'accesso ai ruoli.

Qualche nostalgico potrebbe sostenere che il metodo tradizionale mantiene « in forma » più efficacemente il personale aspirante ad assunzione o a passaggio di livello nell'ambito dell'impiego; saremmo ben lieti di proporre periodici esami perfino per il mantenimento in servizio del personale di ruolo se avessimo una qualche fiducia nella professionalità dei componenti le commissioni, entrati magari in ruolo *ope legis*: di fatto, la nostra richiesta che si proceda per idoneità a che la idoneità stessa sia permanentemente « spedibile » equivale solo ad un auspicio per uno Stato passabilmente efficiente, che qualche volta riesca a mantenere la parola data.

L'errore del sindacato del partito

(dalla prima pagina)

validità del concetto dell'autonomia sindacale. La crisi del sistema si può infatti superare solo a condizione che si costituiscano una pluralità di organizzazioni, che non siano tutte emanazione di una stessa realtà e vincolate dagli stessi interessi, che non siano tutte operanti nella logica dell'infinito perdere dell'esistente.

Esistono in alcuni partiti minoranze più o meno consistenti, e più o meno fagocitate dalle maggioranze, che hanno coscienza della gravità di riprodurre all'infinito le condizioni politiche instaurate dalla partitocrazia, minoranze che nel tentativo di ricondurre la politica a più nobili funzioni tentano di proporre nuovi modi di concepire l'attività politica, richiamando l'attenzione sul fatto che i partiti sono solo degli strumenti non fine a se stessi. Sono le idee e i principi che contano e gli strumenti si usano solo se e fin che sono idonei a realizzare i fini. Invece la realtà corrisponde ad una situazione capovolta: i principi e le idee sono propaganda. Il partito è considerato una azienda di cui i capi sono i principali azionisti: azienda che amministra miliardi, assegna posti, distribuisce incarichi, realizza ambizioni; se è un partito di governo ha anche modo di lucrare e realizzare vantaggiosi affari. Il partito azienda, come tutte le aziende, ha il problema della concorrenza, esso deve pertanto impedire che la propria clientela sia acquisita da altri, e che sorgano altre attività in quello che è considerato il proprio settore. Le organizzazioni consociate, di cui si è fatto cenno prima, e fra esse i sindacati di partito, contribuiscono allo scopo.

Non è facile prevedere di quanto le minoranze rinnovatrici esistenti nei partiti riusciranno a mutare le situazioni interne, ma se qualche possibilità per esse esiste ciò potrà forse avvenire a condizione che in maniera coerente e senza fermarsi a mezza strada esse sappiano sino in fondo portare avanti la propria logica. Non avrebbe ad esempio senso parlare di «partito aperto» non più monopolizzante l'intera sfera degli interessi politici, non a-

rebbe senso ipotizzare un nuovo rapporto dialettico fra le varie organizzazioni della stessa area politico-culturale, in modo da sostituire l'attuale rapporto di subordinazione e poi persistere nell'errore del sindacato del partito. Significherebbe continuare una cattiva politica ed una cattiva attività sindacale, significherebbe continuare, con la mistificazione di proposte rinnovatrici, a coltivare il proprio orticello. (G. O.)

Per la promozione degli I.S.E.F.

(dalla prima pagina)

fronti della quale si sta ormai costituendo una ferma volontà culturale, anche perché sarebbe insufficiente un semplice cambiamento di struttura.

I contenuti programmatici sono rimasti quelli di una preparazione completa, ma la considerazione è scesa a livello di psicomotricità. E non si tratta di un semplice problema terminologico, in quanto il riferimento filosofico passa dall'idealismo al positivismo. Ecco perché è sentita la battaglia per l'elevazione degli Isef, come una battaglia dottrinarica, filosofica e pedagogica. Non è mai stato, un insegnamento di movimenti corporei, meccanicamente intesi, ma un'educazione del corpo coniugato all'anima secondo una filosofia idealista, che da Platone a Gentile riteniamo insostituibile nel suo valore. Platone ci insegnò che se il corpo non viene esercitato alla «bellezza», l'anima, intesa anche come sapienza, rischia di rimanere pigramente nell'oblio.

Il corpo può essere la tomba della anima, oppure il segno con cui essa si manifesta.

Educazione fisica significa rispondere alla manifestazione dell'intelletto che vuole il corpo non solo nella sua bellezza, ma anche nella sua validità: degno della immortalità dell'anima. Per Platone il perfezionamento morale avviene attraverso il «corpo», non contro di esso.

Ci sono stati altri momenti in cui il filosofo si è mostrato preplesso sul fatto che il «corpo» tiene, come una prigioniera, l'anima e sembra invitare a realizzare su questo mondo una condizione di liberazione dal corpo, che equivale a mettersi in una situazione che precede la morte; ma poi nella «Repubblica» Platone torna all'armonia ed all'equilibrio tra corpo e anima e conclude che il corpo va educato per renderlo utile strumento dell'anima. Perciò l'esigenza dell'educazione fisica, per noi, va considerata a livello accademico, titolo di una missione di civiltà, tanto più necessaria oggi che il consumismo, al contrario, usa l'anima come strumento del corpo. La positivista psicomotricità è solo un'esigenza muscolare che rappresenta solo l'aspetto materialistico dell'uomo, senza alcuna finalità pedagogica, senza scopo educativo ed esistenziale.

Gentile, poi, che questo problema ha affrontato insieme a tutta la sua filosofia, dice che «lo sviluppo dello spirito è un processo, in cui rientra la stessa organizzazione del corpo... il corpo, come sappiamo, non è una cosa che noi ci trascendiamo dietro...; è il nostro stesso soggetto nel processo della sua formazione continua, allo stesso titolo di quel che si dice volontà, intelletto, sensibilità... la spiritualità del corpo consiste propriamente nella sua spiritualizzazione. In questo senso il corpo è educabile, e si educa».

Per questa insostituibile funzione gli Isef debbono essere elevati a studio superiore in grado di laureare giovani, che conoscano l'importanza del loro compito di civiltà. Se la partitocrazia blocca una simile proposta, dimostra ancora una volta che oltre agli altri mali, porta con sé i germi della subcultura anche perché in questo settore riscoprire appunto, la filosofia pedagogica (e non la sola pedagogia) di Giovanni Gentile, significherebbe

SCUOLA E LAVORO

Agostino Scaramuzzino
direttore responsabile

Comitato di Redazione

M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. Scitelli - A. Gambioli - L. Lualdi - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranieri

Direzione - Redaz. Amministrazione

00185 Roma - Via Magenta, 24
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. - Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 14 luglio 1989

uscire dalle astruserie incomprensibili dei falsi «esperti» del potere (esperti per nomina di partito); significherebbe comprendere che spesso le persone del potere lasciano nell'oblio concetti semplici ed importanti come questo: «Il corpo, pertanto, come corpo, non si educa. La gobba non si può piattare. Al moncherino non si può appiccicarsi la mano...; è lo spirito che vede il semplice corpo di contro a sé, e però diverso da quello che è stato se fosse opera sua...; il che si educa non è il corporale o naturale, ma un corpo ha un principio di spiritualità. Se è così la laurea di Educazione Fisica sarebbe non il massimo il minimo riconoscimento per vani che si vogliono dedicare elevazione della persona; da e dalla sua natura verso i valori.

UTILIZZAZIONI

In altra parte del giornale abbiamo pubblicato il decreto ministeriale sulle utilizzazioni; per esigenze di spazio pubblichiamo la sola circolare con la quale il Ministero trasmette la Circolare Ministeriale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Gabinetto

Circolare n. 222
Prot. N. 29316/2241.

Roma, 22 giugno 1989

OGGETTO: Trasmissione del D.M. 22 giugno 1989 e dell'O.M. 22 giugno 1989 n. 221 contenente modifiche e integrazioni al testo delle OO.MM. 14 luglio 1984, n. 216, 20 aprile 1985, n. 123, 1986, n. 87, 31 marzo 1987 n. 96 e 9 aprile 1988 n. 101 relative alla disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico (determinazione dell'Organico di fatto; Utilizzazioni; lastico (determinazione provvisoria; corsi sperimentali per lavoratori; assegnazioni provvisorie; corsi sperimentali per lavoratori per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio). Si trasmettono il D. M. 22 giugno 1989 che ha recepito l'ac-

7 giugno 1989 e l'O. M. 22 giugno 1989 n. 221, contenente modifiche e integrazioni alle OO. MM. 14 luglio 1984, n. 216, 20 aprile 1985, 1 aprile 1986, n. 87, 31 marzo 1987 n. 96 e 9 aprile 1988 n. 101 presente che il testo coordinato sarà reso disponibile al più presto agli uffici delle SS.LL. tramite il S. I. di questo Ministero.

Il presente dispone inoltre che le scadenze, fissate in via permanente nella detta O. M., per la presentazione da parte degli interessati delle domande di assegnazione provvisoria o di utilizzazione, limitatamente all'anno scolastico 1989-90 siano modificate come segue:

- presentazione delle domande di utilizzazione sui posti di scuola media: 30 giugno;
- presentazione delle domande di assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti da parte dei docenti di scuola materna: 1° giugno;
- presentazione delle domande di assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti sui posti di sostegno nella scuola media: 1° giugno;
- presentazione delle domande di assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti da parte dei docenti di scuola elementare: 15 luglio;
- presentazione delle domande di assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti da parte dei docenti degli Istituti di Istruzione secondaria di II° grado: 24 luglio;
- presentazione delle domande dei docenti titolari D.O. di utilizzazione in provincia diversa da quella di appartenenza: 24 luglio;
- presentazione della schda da parte dei docenti di cui all'art. 43 e 44 della legge 270/82: 30 luglio.

Sempre limitatamente all'anno scolastico 1989 - 90 le altre scadenze previste dall'O. M. predetta sono modificate come segue:

- affissione all'albo dei Provveditorati delle graduatorie provvisorie relative ai docenti beneficiari degli artt. 43 e 44 della legge 270/82: 20 agosto;
- pubblicazione delle graduatorie definitive: 30 agosto.

IL M

VIVIAMO IL CENTRO STORICO IN ALLEGRIA

PATROCINIO E.P.T. di Roma - REGIONE LAZIO/Cultura Associazione per l'amicizia "ITALIA-GERMANIA"



BIERFEST EUROPA

a ROMA
Piazza SS. Apostoli
in
BIRRERIA

TUTTI I GIOVEDÌ
dalle ore 20.30
in poi

PREMIO GAMBRINUS
al
più grande bevitore

- STIMMUNG MUSIK
- OSPITI D'ONORE
DELLO SPETTACOLO
- VARIETA
- SPECIALITÀ ITALO-BAVARESI
- SCONTI GRUPPI STUDENTESCHI

Interverrà:
La banda musicale
di Marcellina
e le sue majorettes

PRENOTAZIONI
ITALIA-GERMANIA
Tel. 36.12.327
BIRRERIA SS. Apostoli
Tel. 67.88.285

SELEZIONE "MISS BIERFEST 1989"

BIRRA PERONI